



Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia - DL n. 104/2020 A.S. 1925

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1925
Titolo:	Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia - DL n. 104/2020
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	115
Commissione competente :	V Bilancio
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge. Si compone di **115 articoli** e **442 commi**. Di seguito si darà conto delle disposizioni di maggior interesse per la Commissione per le Questioni regionali, rinviando ai due volumi del Dossier predisposto dai Servizi Studi della Camera e del Senato per ulteriori approfondimenti ([Dossier n. 281/Vol. I](#) e [Dossier n. 281/Vol. II](#)).

L' **articolo 20** modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, estendendo il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo rispondenti a determinati requisiti, le quali hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali ed escludendo l'applicazione del contributo addizionale ex art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'**articolo 22** istituisce il "Fondo per la formazione delle casalinghe", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico.

L'**articolo 24, comma 1**, consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire **incarichi di collaborazione** - per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico - presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP). Il **comma 12, lett. a)**, prevede la relativa copertura. Il **comma 2** prevede la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle **fondazioni lirico-sinfoniche**. Il **comma 3** consente di elevare, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, (dal 10 per cento) al 15 per cento il limite - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia - degli **incarichi dirigenziali** non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero. Ciò nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino al 31 dicembre 2021. Tali incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti. Il **comma 4**, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, **rifinanzia e stabilizza**, a decorrere dal 2020, il "Fondo mille giovani per la cultura" attivo per gli anni 2014 e 2015, ridenominandolo "**Fondo giovani per la cultura**". I **commi 5-11 e 13** dettano disposizioni in merito a nuove modalità di **accesso alla qualifica dirigenziale tecnica** all'interno del

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), mediante un **corso-concorso** selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali (**comma 5**). Sono disciplinati: il contenuto del bando (**comma 6**); la commissione esaminatrice (**comma 7**); i requisiti di ammissione al corso-concorso (**comma 8**); le modalità di svolgimento e la durata del corso-concorso (**comma 9**); le riserve di posti, il numero di ammessi al corso-concorso e la graduatoria dei vincitori (**comma 10**); le disposizioni applicabili (**comma 11**); le modalità di attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sui bilanci della SNA e della Scuola dei beni e delle attività culturali (**comma 13**).

L'**articolo 29** reca **disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero**, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il **comma 1** specifica l'ambito e le finalità del presente articolo. I **commi 2 e 3** prevedono la possibilità di ricorso, da parte delle regioni e delle province autonome - nell'ambito della loro autonomia organizzativa (come specifica il successivo **comma 4**) -, con modalità straordinarie alle prestazioni aggiuntive da parte del personale, alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro e all'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna. Tali possibilità vengono ammesse nei limiti di specifici importi, relativi alla singola regione o provincia autonoma, fermi restando i vincoli finanziari di cui al **comma 4** e le condizioni per l'accesso ai medesimi stanziamenti poste dal **comma 9**. I **commi da 5 a 7** definiscono l'ambito delle attività assistenziali che possono essere svolte dai **medici specializzandi** fino al 31 dicembre 2020, al fine di recuperare i tempi di attesa in base alle norme vigenti nel periodo di emergenza epidemiologica in corso. Il **comma 8** dispone l'incremento, per il 2020, del fabbisogno sanitario per complessivi 478.218.772 euro finalizzati a sostenere gli oneri di cui ai precedenti commi 2 e 3 riguardanti il **ricorso in maniera flessibile** da parte di regioni e province autonome a strumenti straordinari riguardanti prestazioni aggiuntive in ambito sanitario, rispettivamente, per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di *screening*, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Il **comma 9** prevede che per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, a presentare, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Tale Piano Operativo deve essere recepito nell'ambito del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto legge Cura Italia.

L'**articolo 32** incrementa il **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19** di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 (**comma 1**) destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive (**commi 2 e 3**). Al relativo riparto delle risorse incrementali tra le finalità suddette si provvede con decreto (**comma 5**). Si stabilisce poi che, per l'anno scolastico 2020-2021, al **personale scolastico** e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile (**comma 4**). Il **comma 6** proroga (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all'art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni.

L'**articolo 33, comma 1, lettera a)**, elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa; la **lettera b)**, equipara a tutti gli effetti, a regime, le **attività formative** e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario **con modalità a distanza** a quelle svolte **in presenza**. In particolare, stabilizza la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università - nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'a.a. 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il **comma 2** reca disposizioni relative agli **studenti universitari fuori sede** e alle **borse di studio** da erogare agli stessi, applicabili per l'a.a. 2020/2021 e, ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020.

L'**articolo 39, comma 1**, integra di 1.670 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il riparto delle risorse integrative del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 20 novembre 2020, sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I **commi 2, 3 e 4** sono volti a specificare la

procedura per la verifica della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti. Il **comma 5** autorizza gli enti locali a deliberare, sino al 31 dicembre 2020, le variazioni di bilancio connesse alle maggiori risorse di cui al comma 1.

L'**articolo 40** incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, demandando ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive. Sono quindi dettate le disposizioni per la copertura del relativo onere.

L'**articolo 41** detta disposizioni in linea con gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020 in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti territoriali. Sono introdotte novelle all'art.111 del decreto-legge n.34 del 2020, fra le quali spicca **l'incremento di 2,8 miliardi della dotazione del Fondo destinato alle regioni e alle province autonome per il ristoro della perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'**articolo 42** estende alle **Regioni a statuto speciale e alle Province autonome** la disciplina, che l'art.111 del DL n.18 del 2020 nella sua formulazione originaria riservava alle Regioni ordinarie, relativa alla **sospensione della quota capitale dei prestiti** contratti con il Ministero dell'Economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a.

L'**articolo 43** riguarda il **contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato** per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021.

L'**articolo 44** incrementa di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del **Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale** che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19, prevedendo inoltre il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato della eventuale eccedenza ricevuta in anticipazione dalle regioni rispetto a quanto spettante a conguaglio.

L'**articolo 45** novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per **progettazione degli enti locali**. Si modifica l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato sino al 2031, anziché sino al 2034. Si aggiunge alla medesima legge di bilancio una nuova previsione (nuovo comma 51-*bis*) in base alla quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l'assegnazione delle risorse. Si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al Ministero dell'interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell'opera.

L'**articolo 46** interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, al fine di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022), disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse.

L'**articolo 47** incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di **efficientamento energetico** e di **sviluppo territoriale sostenibile**.

L'**articolo 48** rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di **manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica** delle scuole di **province e città metropolitane** - in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la

disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 - e destina la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli **enti di decentramento regionale** (presenti in Friuli Venezia Giulia).

L'**articolo 49** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Si demanda ad un D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021 previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un apposito piano. Si demanda ai **soggetti attuatori** una **certificazione** circa l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al MIT.

L'**articolo 50** modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio 2020, per addivenire all'assegnazione di contributi (autorizzati dal comma 42 della medesima legge) ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

L'**articolo 51** autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la **messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche** a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (co. 1, lett. a). Inoltre, la disposizione istituisce, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana.

L'**articolo 52** sopprime alcuni adempimenti che interessano i **tesorieri degli enti locali** nell'ambito dei procedimenti riguardanti l'esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione.

L'**articolo 53** istituisce un fondo per gli anni 2020-2022 da ripartire fra i comuni i) che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, ii) il cui piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale", iii) che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100, iv) la cui capacità fiscale pro capite, determinata con DM 30 ottobre 2018, risulti inferiore a 395 (**comma 1**); incrementa di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, destinando tali risorse al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture (**comma 3**); interviene sulla disciplina del TUEL relativa all'accensione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio (**comma 6**); differisce al 31 ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti in deficit strutturale (**comma 7**); novella la disciplina relativa ai termini entro cui gli enti locali che hanno in corso piani di riequilibrio finanziario pluriennale devono dare seguito alle determinazioni delle Sezioni regionali Corte dei conti (comma 8) e detta disposizioni che sospendono per i predetti enti l'efficacia delle procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti (**comma 9**), precisando che entrambe le disposizioni si applicano anche ai procedimenti già avviati (**comma 10**).

L'**articolo 54** dispone un ulteriore **differimento**, al **30 novembre 2020**, del termine di adozione della **deliberazione** di controllo a salvaguardia degli **equilibri generali di bilancio**, da parte dell'organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30 settembre 2020 dal D.L. n. 34/2020, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19.

L'**articolo 55** riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall'art.116 del decreto-legge n.34 del 2020.

L'**articolo 56** interviene sulla disciplina relativa al **pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d'Italia** con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019.

L'**articolo 57** detta disposizioni riguardanti diversi eventi sismici avvenuti in Italia, a partire dal sisma che ha coinvolto la regione Abruzzo nel 2009.

L'**articolo 58** istituisce un Fondo dotato di 600 milioni per l'anno 2020 al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari.

L'**articolo 59** riconosce un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti attività di impresa di **vendita di beni o servizi** al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città

metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sopra descritti, realizzati nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L'ammontare del contributo è determinato nelle seguenti misure: 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, in misura non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni sopra indicati. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

L'articolo 78 prevede l'**esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** per alcune categorie di immobili, quali gli **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti **termali**, alberghi, pensioni e immobili destinati alle **attività turistiche**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per **eventi fieristici o manifestazioni**, nonché per quelli destinati a **spettacoli cinematografici** e **teatrali** e a **discoteche e sale da ballo**.

L'articolo 89 istituisce un Fondo, con **una dotazione di 50 milioni di euro**, volto a compensare **le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana**, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, **impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci** via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio (**comma 1**). I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione saranno definiti con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (**comma 2**). L'intervento è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (**comma 3**) e se ne disciplina la copertura finanziaria (**comma 4**).

L'articolo 90 **modifica il regime del buono viaggio**, introdotto dall'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, **portando a 35 milioni di euro** per l'anno 2020 il Fondo, originariamente pari a 5 milioni di euro, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un **buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente** in favore di persone in situazioni di disagio. Sono **oggetto di modifica** anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse e vengono precisate le modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni.

L'articolo 95 istituisce l'Autorità per la laguna di Venezia con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale; l'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si individuano le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché gli organi dell'Autorità stessa, le relative funzioni e attribuzioni, le modalità di nomina. Si dettano le funzioni dell'Autorità, tra cui l'approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione dell'opera MOSE, nonché lo svolgimento di attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare ed il coordinamento e alta sorveglianza sugli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare. L'Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. Si disciplinano gli organi dell'Autorità (**commi 3-9**). Il **comma 10** stabilisce l'assegnazione all'Autorità di un contingente di personale di 100 unità. Il **comma 11** prevede che i dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono i compiti indicati, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. Il **comma 12** attribuisce all'Autorità la facoltà di avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ovvero in aspettativa, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il **comma 13**

disciplina le assunzioni di personale dell'Autorità da effettuarsi - al termine delle procedure di trasferimento di cui al comma 11 - tramite procedure concorsuali. Il **comma 14** concerne l'inquadramento normativo e contrattuale del personale dell'Autorità. Nelle more della piena operatività dell'Autorità, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati (**co. 15**).

L'**articolo 108** chiarisce che la **maggiorazione dell'IMU** sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, **non può eccedere lo 0,08 per cento**.

L'**articolo 109** reca la proroga di due mesi (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) di termini previsti da talune disposizioni inerenti all'esonero del pagamento della Tosap e della Cosap, alle concessioni di suolo pubblico e alla posa di strutture amovibili. La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche. In particolare la norma esonera - dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 - gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). Si prevedono inoltre procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nel medesimo periodo (quindi dal 1° maggio al 31 dicembre 2020). Inoltre, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, si prevede che la posa di strutture amovibili in spazi aperti (da parte dei medesimi soggetti individuati destinatari dei benefici in materia di Tosap e Cosap) non sia soggetta, a determinate condizioni, a talune autorizzazioni e al rispetto di termini temporali previsti dalla legislazione vigente. La presente disposizione si applica non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2020. Viene infine incrementato il fondo per ristoro dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalle norme in esame.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza esclusiva difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *o*), *s*) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente tutela della salute; governo del territorio; reti di trasporto e di comunicazione, valorizzazione dei beni culturali, coordinamento della finanza pubblica, alimentazione (articolo 117, terzo comma); alle materie di competenza residuale regionale formazione professionale; trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma); a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare,

la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza - come nel provvedimento in esame - di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente.

Il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 39, comma 1, prevede che il decreto di riparto dell'incremento delle risorse del fondo per l'esercizio degli enti locali sia adottato previa intesa in Conferenza Stato-città; il successivo comma 2 richiede il parere della medesima Conferenza del necessario modello di certificazione della perdita di gettito degli enti locali; l'articolo 40 richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per la ripartizione dell'incremento del fondo per il ristoro dell'imposta di soggiorno; l'articolo 41, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 2-*novies* prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle maggiori risorse stanziare per regioni e province autonome; l'articolo 44 richiede l'intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto dell'incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale; l'articolo 49 richiede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto di riparto delle risorse per ponti e viadotti delle province e delle città metropolitane; l'articolo 53, comma 2, prevede che al riparto delle risorse per gli enti locali in deficit strutturale si proceda con decreto del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato-città; l'articolo 58, comma 10, prevede un decreto del ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per la ripartizione del contributo per la filiera della ristorazione; l'articolo 78, comma 5, richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a compensare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dall'imposta municipale per i settori del turismo e dello spettacolo; l'articolo 109, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esonero TOSAP e COSAP; inoltre, l'articolo 20 prevede il coinvolgimento delle regioni interessate nel procedimento di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinario nel settore aereo; l'articolo 29 autorizza le regioni e le province autonome ad adottare misure urgenti in materia

di liste d'attesa; l'articolo 32 affida ai comuni ulteriori risorse per l'edilizia scolastica; l'articolo 33, comma 2, autorizza le regioni a rimodulare l'entità delle borse di studio per gli studenti universitari fuori sede; gli articoli 45, 46, 47 e 48 affidano agli enti locali risorse, rispettivamente per la progettazione, per la messa in sicurezza di edifici e territorio, per piccole opere e per le scuole delle province e delle città metropolitane;

Ciò premesso, si segnalano di seguito le seguenti disposizioni suscettibili di approfondimento.

L'articolo 22, comma 2, prevede un decreto del Ministro delle pari opportunità per il riparto dell'istituendo fondo per la formazione personale delle casalinghe; *al riguardo, si valuti l'opportunità, assumendo rilievo la competenza residuale regionale in materia di formazione professionale, di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa (si veda in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale) ai fini dell'adozione del decreto.*

L'articolo 24, comma 4, prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per la definizione delle modalità di accesso alle risorse stanziato per favorire l'ingresso dei giovani nelle professioni culturali e sostenere le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; *al riguardo, assumendo rilievo, oltre alla materia di competenza esclusiva dello Stato "tutela dei beni culturali", anche quella di competenza concorrente "valorizzazione dei beni culturali", si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, il parere ai fini dell'adozione del decreto.*

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per il riparto tra gli enti locali delle risorse per la messa in sicurezza di edifici pubblici e strade nonché per il contrasto dell'inquinamento e l'efficientamento energetico; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva quale la "tutela dell'ambiente" sia una materia di competenza concorrente quale il "governo del territorio", di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze, e in particolare il parere, ai fini dell'adozione del decreto.*

Il comma 2 dell'articolo 53 prevede che la ripartizione delle risorse del fondo per gli enti locali in deficit strutturale sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città; *al riguardo, alla luce di quanto rilevato per una analoga fattispecie dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere invece l'intesa in sede di Conferenza Stato-città.*

La citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati (in quanto in caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato-città il Ministero dell'interno poteva procedere autonomamente), né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno.

Al comma 3 dell'articolo 53 *si valuti l'opportunità di specificare* i criteri con cui si procederà al riparto nell'anno 2020 di ulteriori risorse per gli enti locali in deficit strutturale;

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 90 prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture per il trasferimento ai comuni delle risorse per il trasporto pubblico non di linea; *al riguardo, si valuti l'opportunità, assumendo rilievo una materia di competenza concorrente come il trasporto pubblico locale, di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e in particolare l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto.*

Il comma 18 dell'articolo 95 prevede la nomina, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova; *al riguardo, si valuti l'opportunità, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva statale quale la tutela dell'ambiente sia una materia di competenza concorrente quale il governo del territorio, di prevedere per la nomina il parere della regione competente.*

Senato: Nota breve n. 231

Camera: nota Questioni regionali n. 117

22 settembre 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione